



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Affari Economici

UFFICIO XI

OGGETTO: Risorse FAS destinate ad interventi di risanamento ambientale (delibera CIPE 6 novembre 2009 - art. 2, c. 240, legge n. 191/2009).

PREMESSA

Il CIPE, con delibera del 6 novembre 2009, ha destinato alla realizzazione di interventi di risanamento ambientale l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro nell'ambito del FAS, di cui 900 milioni a valere sul Fondo infrastrutture e 100 milioni a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

L'articolo 2, comma 240, della legge n. 191/2009 ha destinato tali risorse a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, individuate dal Ministero dell'ambiente, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto con la regione interessata qualora questa destini alle medesime finalità risorse del proprio Programma attuativo regionale (PAR).

Il decreto legge n. 195/2009 (art. 17, c. 2-bis) ha previsto l'assegnazione da parte del CIPE, per l'anno 2010, al Dipartimento della protezione civile dell'importo di 100 milioni a valere sulle risorse in discorso (1.000 milioni) *“per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana, colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni di gennaio 2010”*.

Il CIPE, con delibera n. 41 del 13 maggio 2010, in corso di formalizzazione, ha ripartito il predetto importo di 100 milioni tra i territori delle regioni interessate.

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE RISORSE

Le risorse destinate ai suddetti interventi di competenza del Ministero dell'ambiente non derivano da un'autorizzazione di spesa con copertura mediante riduzione del FAS, ma sono state assegnate dal CIPE, peraltro senza l'indicazione delle singole annualità, e quindi rimangono allocate sul capitolo di bilancio relativo al FAS.

Queste verranno gradualmente trasferite sul pertinente capitolo del Ministero dell'ambiente, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle effettive esigenze di spesa correlate all'avanzamento dei programmi di intervento.

A tal fine il predetto Ministero dell'ambiente dovrà richiedere il trasferimento delle risorse sul proprio capitolo di bilancio al Ministero dello sviluppo economico, che, a sua volta, provvederà a richiedere la relativa variazione di bilancio.

Peraltro, tale modalità di utilizzo del FAS consente, per quanto previsto dalla specifica norma derogatoria, la conservazione in bilancio delle relative risorse che, qualora fossero immediatamente trasferite al capitolo di gestione, sarebbero soggette agli ordinari termini previsti dalle norme di contabilità di Stato per la conservazione dei residui.

Per quanto sopra espresso, una volta che il Ministero dell'ambiente ha perfezionato gli accordi di programma con le Regioni interessate, man mano che si manifestano le esigenze di trasferimento effettivo alle Regioni (soggetti attuatori), le somme necessarie potranno essere chieste dal Ministero dell'ambiente al Ministero dello sviluppo economico che provvederà a richiederne il trasferimento sul pertinente capitolo.

Al riguardo, si segnala che a tutt'oggi non è pervenuta dal Ministero per lo sviluppo economico che gestisce il capitolo delle risorse FAS apposita richiesta di trasferimento, secondo le procedure e modalità sopra indicate.